

OGGETTO	IVA RIDOTTA 4% PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI ON LINE
RIFERIMENTI	RM 120/2017, co. 637 L. 208/2015, co. 667, L. 190/2014
CIRCOLARE DEL	16/10/2017

CON SERVIZI AGGIUNTIVI GRATUITI CONTINUA AD APPLICARSI L'ALiquOTA RIDOTTA

Con la Risoluzione n. 120/E del 28 settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate riconosce l'applicabilità dell'aliquota ridotta Iva del 4% agli abbonamenti alle banche dati on line anche se oltre all'accesso alla banca dati dei prodotti editoriali vengano compresi nel prezzo servizi aggiuntivi.

L'applicazione dell'aliquota ridotta trova le sue fondamenta dall'equiparazione, operata dalla Legge di Stabilità 2016, tra i prodotti editoriali cartacei e i prodotti editoriali on line (giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici).

IL CASO

Nel caso di specie, è stato richiesto con interpello all'Agenzia delle Entrate un parere autentico circa applicabilità dell'aliquota Iva ridotta per:

- ➔ l'acquisto dei **diritti di accesso alle banche dati "on line"**
- ➔ nonché il trattamento da riservare ai **servizi gratuiti di accesso e consultazione della banca dati** da parte di un ente, che nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, consistenti, tra l'altro, nel rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie, intende realizzare economie nell'acquisto e nella gestione delle risorse elettroniche, a vantaggio delle università ed enti aderenti.

L'EQUIPARAZIONE TRA PUBBLICAZIONI ON LINE E CARTACEE

Va in primo luogo evidenziato che il comma 637 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto quanto segue



"All'articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

- la parola: «libri» è sostituita dalle seguenti: «giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici»;
- dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite le seguenti: «o ISSN».

Con l'intervento Legislativo si è estesa l'applicazione dell'aliquota ridotta:

- oltre che ai libri diffusi elettronicamente e in possesso del codice ISBN, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co.667, della l. 190/2014)
- anche ai **giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici diffusi on line.**

L'effetto dell'intervento è stato certamente quello di rendere maggiormente competitivo il settore dell'editoria on line.

Codice ISBN o ISSN	
Codice ISBN	Codice ISnN
Il codice ISBN è gestito da Agenzie che operano per area nazionale, linguistica o geografica, mentre il coordinamento internazionale del sistema ISBN è affidato alla Agenzia internazionale ISBN che promuove, coordina e sovrintende l'utilizzo del sistema ISBN su scala mondiale	Il codice ISSN è gestito da apposito ente in ambito nazionale secondo le direttive della rete internazionale ISSN.
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4%, il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici	

ALiquota RIDOTTA ANCHE PER LA MESSE A DISPOSIZIONE ON LINE DEI PRODOTTI EDITORIALI

Con il documento di prassi in commento viene confermato quanto sostenuto con la Circolare 20/E del 18.05.2016 sull'estensione dell'aliquota ridotta alle pubblicazioni on line, relativamente:

- all'applicazione dell'aliquota IVA del 4% anche alle operazioni di messa a disposizione "on line" (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali sopra menzionati.



Nota: si pensi alla consultazione di biblioteche on line che prevedono, altresì, una serie di servizi aggiuntivi quali: ricerche; inserire commenti, stampare

SERVIZI AGGIUNTIVI GRATUITI - CONTINUA AD APPLICARSI L'ALiquota RIDOTTA

Il punto chiave della risoluzione n. 120/E del 28 settembre 2017 riguarda:

- la possibilità di continuare ad applicare l'aliquota ridotta
- anche se oltre all'accesso alla banca dati dei prodotti editoriali vengano compresi nel prezzo servizi aggiuntivi.

Già la circolare n. 23/E del 2014 aveva chiarito che:

- nell'ipotesi di cessioni di un libro su carta
- che al suo interno contiene una chiave di accesso mediante la quale l'acquirente del prodotto cartaceo può acquisire, tramite collegamento a portale internet, copia in formato elettronico del libro cartaceo già acquistato, ovvero aggiornamenti dello stesso, la vendita del libro costituisce, sotto l'aspetto sostanziale, una cessione di beni
- tornano applicabili, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e dell'aliquota applicabile, le disposizioni riferibili al libro cartaceo. Ciò, sempre che l'acquirente non debba pagare uno specifico corrispettivo per l'aggiuntivo servizio elettronico.

Dunque:

- se l'erogazione dei servizi aggiuntivi avviene a "titolo gratuito"
- e non rappresenta un fattore determinante nella conclusione del contratto

continua ad applicarsi l'aliquota ridotta trattandosi di servizi aggiuntivi (come le ricerche, l'inserimento di commenti, la stampa) che normalmente sono offerti gratuitamente dalle banche dati on line **non costituiscono un valore aggiunto** dal punto di vista del consumatore.

Del resto, tali funzionalità sono offerte gratuitamente agli utenti, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto di abbonamento e possono essere fruite anche tramite altri comuni motori di ricerca.